

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143
Bellinzona, 31 marzo

14/2017

Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

(del 23 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
- visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7193R della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 36 cpv. 5 (nuovo)

§Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

Art. 65 Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.

Art. 66 cpv. 5 (nuovo)

§Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 23 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 23 gennaio 2017 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2017.

Bellinzona, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge**organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

(del 24 gennaio 2017)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 26 ottobre 2016 n. 7244 del Consiglio di Stato,

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, 3 e 5 (nuovo)

¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il Regolamento comunale elenca le frazioni.

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

⁵Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.

Art. 134 cpv. 4

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 135 cpv. 2 e 3

²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.

³In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.

Art. 147 cpv. 2

²Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

Art. 148 cpv. 1

¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

- a) il rapporto di contravvenzione;
- b) i motivi della multa;
- c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
- d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.–.

Art. 192 cpv. 2

²Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Art. 196c cpv. 1

¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 24 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

decreta:

La modifica 24 gennaio 2017 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2017.

Bellinzona, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento

sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009; modifica

(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008;

decreta:

I.

Il regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009 è così modificato:

Capitolo terzo

Rimborso della spesa di collocamento del figlio

Abrogato

Art. 26-34

Abrogati

B. Contributi del Cantone per le prestazioni familiari cantonali

(art. 73 cpv. 1 lett. e) e 74 cpv. 1 Laf)

Art. 49 (marginale)

C. Spese amministrative

(art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2 e 76 Laf)

Art. 50 (marginale)

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017.

Bellinzona, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso

(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 20 giugno 2014,

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso del 30 settembre 1996,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità:

- a) è l'autorità competente per vigilare sull'esecuzione della legislazione federale e cantonale;
- b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;
- c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un'altra autorità.

Organi di ese- cuzione

Art. 2 Gli organi di esecuzione sono:

- a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;
- b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

Delega di com- petenze

Art. 3 ¹Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l'esecuzione di certi compiti d'ispezione a terzi.

²Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempiere a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

Chimico canto- nale

Art. 4 ¹Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso.

²Il Laboratorio cantonale è composto da:

- a) l'ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato) e
- b) il laboratorio, specializzato nell'esame dei campioni.

Ispettorato

Art. 5 L'ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

- a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall'Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);
- b) effettua i prelievi di campioni secondo l'OELDerr;
- c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.

Laboratorio

Art. 6 Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

- a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso giusta l'OELDerr;

- b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell'ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;
- c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all'indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;
- d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

Veterinario cantonale

Art. 7 ¹Il Veterinario cantonale dirige l'Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

²Il Veterinario cantonale, con l'aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell'igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

³Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

Emolumenti

Art. 8 Il Consiglio di Stato fissa l'ammontare degli emolumenti per:

- a) il controllo che porta a una contestazione;
- b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
- c) il controllo successivo di un'azienda;
- d) l'onere per ripristinare l'ordine legale (esecuzione sostitutiva);
- e) il controllo degli animali da macello e delle carni;
- f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;
- g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
- h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;
- i) le altre analisi.

Autorità di ricorso

Art. 9 Il Consiglio di Stato è l'autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

Contravvenzioni

Art. 10 Le contravvenzioni ai sensi dell'art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall'Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell'art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

Abrogazione

Art. 11 È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso del 4 novembre 1997.

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.

Bellinzona, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**